



CONTRATTO DI FIUME PER L'ANIENE

CONTRATTO DI FIUME

ai sensi dell'art. 68bis del D.Lgs. 152/2006 e del c. 95, art. 3 della L.R. 17/2016

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera a) della legge 662/96

atto di impegno formale



#CdFLazioPlasticFree

Al fine di eliminare i prodotti plastici utilizzati negli incontri, negli eventi e nell'intero processo dei Contratti di Fiume, Lago, Costa e Foce e di promuovere strategie di informazione e sensibilizzazione sul tema anche con l'inserimento nei programmi d'azione di misure, progetti ed azioni specifici.

PREMESSO CHE

la Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo, stipulata dalla Conferenza delle Nazioni Unite riunita a Rio de Janeiro (Brasile) nel giugno 1992, sancisce che (principio 10) *“il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli”* e che *“al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità [...] ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali”*;

l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile ed i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite ed entrati in vigore a livello internazionale il 1 gennaio 2016 stabilisce la realizzazione dei nuovi Obiettivi di sviluppo, a carattere universale, rimessi all'impegno di tutti gli Stati: l'attuazione a livello nazionale è declinata nell'adozione di "strategie nazionali di sviluppo sostenibile", come quella approvata dal nostro Paese nel dicembre 2017;

il documento finale del secondo Forum Mondiale dell'Acqua, tenutosi a L'Aja (Olanda) nel marzo 2000, prevede i *“Contratti di Fiume”* quali strumenti che permettono di *“adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci”*;

la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, al fine di contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, stabilisce (art. 1) *“il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale”*;

VISTI

la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. *“Direttiva Habitat”*), il cui scopo è quello di *“[...] contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato [...]”* (art. 1, c. 1), tenendo conto *“[...] delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali [...]”* (art. 1, c. 3);

la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che si prefigge (art. 1) di garantire *“il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio”* e *“che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale”*;

la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica

le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, che si prefigge di contribuire (art. 1) *“all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus”, in particolare “prevedendo la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”;*

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e fissa al 2015 (a meno di proroghe o deroghe debitamente motivate), il raggiungimento dell’obiettivo di “buono” stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso una integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;

la Convenzione Europea per il Paesaggio, promulgata a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli Stati Membri del Consiglio d’Europa e recepita nell’ordinamento giuridico italiano con ..., si prefigge (art. 3) *“lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo”,* definendo (art. 1) come Paesaggio una *“determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”* e come Obiettivo di qualità paesaggistica *“la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”;*

il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce i criteri per l’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, per la istituzione di *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”* (art. 1), che prevede l’incoraggiamento della *“partecipazione attiva delle parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni”* (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la partecipazione prevista dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9);

la Direttiva 2008/56/CEE (c.d. Direttiva Quadro sulla Strategia Marina), che istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino, offrendo a tutti i soggetti interessati *“la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione”* della stessa;

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. “Direttiva Uccelli”), il cui scopo è quello di promuovere *“[...] la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo [...]”* (art. 1), *“[...] pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative [...]”* (art. 2);

la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg il 27 maggio 1994;

la Strategia Europea per la biodiversità che definisce il quadro per l'azione dell'UE al fine di conseguire l'obiettivo chiave per il 2020 in materia di biodiversità, adottata dalla Commissione Europea nel maggio 2011;

la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, che individua i principali impatti dei cambiamenti climatici, per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento tra le quali identifica anche i Contratti di fiume e che gli stessi sono anche richiamati nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), elaborato per dare impulso all'attuazione della SNAC, in quanto le azioni messe in campo attraverso i Contratti di fiume contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello dei bacini idrografici o dei singoli copri idrici;

la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e individua la gestione sostenibile della risorsa idrica nonché la creazione di comunità e territori resilienti come obiettivi strategici delle politiche nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e antropici, prevedendo espressamente gli strumenti di custodia, tra cui i Contratti di Fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale;

il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Bruxelles, 15 novembre 2012), avente l'obiettivo strategico di garantire che la disponibilità di acqua di buona qualità sia sufficiente a soddisfare le esigenze dei cittadini, dell'economia e dell'ambiente anche attraverso una maggiore integrazione degli obiettivi di politica idrica in altri settori strategici correlati, come l'agricoltura, la pesca, le energie rinnovabili, i trasporti e i Fondi di coesione e strutturali;

la Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che introduce (art. 2, c. 203) la "Programmazione Negoziata", come tale intendendosi la *"regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza"*;

il D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dove il concetto di tutela paesaggistica viene disciplinato sia sotto il profilo della rilevanza naturalistica ed ambientale, sia della rilevanza antropica, in cui si riconosce (artt. 6, 111, 144, 145) rilevanza al ruolo della partecipazione pubblica nell'implementazione dei disposti normativi per la tutela del paesaggio;

il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs 49/2010 che hanno recepito in Italia le suddette Direttive 200/60/CE e 2007/60/CE, con specifico riferimento all'art. 68-bis del D.Lgs 152/2006 (introdotto dall'art. 59 della L. 221/2015) recante "Contratti di fiume" che dispone quanto segue: *"I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"*;

le Risoluzioni sui Contratti di Fiume, n. 8-00271 presentata il 15 novembre 2017 e n. 7-00555 presentata il 13 ottobre 2020, approvate dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 08 marzo 2018, n. 77, che istituisce un Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume presso il MATTM (ora MiTE), con funzioni di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e applicazione dei Contratti di Fiume in Italia, che - nell'ambito della Linea di intervento L6 (rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche) work package 2 (gestione integrata e partecipata dei bacini / sottobacini idrografici) del progetto CReIAMO PA finanziato nell'ambito del PON GOV 2014-2020 - sta fornendo una serie di indirizzi e raccomandazioni tecniche funzionali all'armonizzazione nazionale dei processi di governance contrattualizzata afferenti alla disciplina di cui al già richiamato art. 68bis del D.Lgs 152/2006;

il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.2), approvato con il D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, che introduce i "Contratti Territoriali" nel Piano di Gestione della Risorsa Idrica dell'Appennino Centrale (siano essi di fiume, di lago, di foce, di falda o d'ambito in relazione alla complessità dello specifico obiettivo territoriale), i quali individuano i soggetti attuatori e in particolare svolgono la funzione di catalizzatori delle risorse dei portatori di interessi, coinvolgendoli anche finanziariamente nella realizzazione degli interventi strutturali e corresponsabilizzandoli nel sostegno alle azioni non strutturali che comportano condizionamenti e limiti alle loro attività sul territorio (valore attuativo);

la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 novembre 2014, n. 787, con la quale la Regione Lazio ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, elaborata e proposta dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume nel 2010;

la Legge regionale n. 17/2016 che ha riconosciuto ai Contratti di Fiume un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale, di difesa e valorizzazione dei beni comuni sul proprio territorio;

il Regolamento regionale del 2 maggio 2018, n. 14, che istituisce un Ufficio di scopo nell'ambito della Presidenza, denominato "Piccoli comuni e Contratti di Fiume", per supportare le attività del Presidente anche in merito alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei Contratti di Fiume;

la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 giugno 2019, n. 335, attraverso cui la Regione Lazio si è dotata del "Forum Regionale dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa" al fine di un confronto informativo/consultivo tra la regione e i rappresentanti dei Contratti di Fiume e di un "Tavolo Tecnico dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa" e di fornire il coordinamento regionale per i diversi contratti e la loro coerenza con le politiche regionali e la pianificazione europea, nazionale, regionale, per individuare forme di finanziamento – regionali, europee – per promuovere i Contratti di Fiume e per predisporre ed aggiornare l'Atlante degli obiettivi per la diffusione degli stessi;

la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 giugno 2019, n. 337, con cui la Regione Lazio ha destinato un apposito stanziamento, già individuato con la legge regionale sui Contratti di Fiume n. 17/2016, a sostenere il processo finalizzato alla sottoscrizione dei Contratti di Fiume, individuando come prioritarie quelle azioni che, finalizzate alla tutela del territorio, vengono definite attraverso processi partecipativi di coinvolgimento degli attori locali;

la Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2020, n. 13, recante “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico – Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”;

la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 marzo 2021, n. 170, di approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”;

RITENUTO CHE

I corsi d’acqua sono ambienti vulnerabili, strettamente interconnessi alle dinamiche di sviluppo antropico, che forniscono importanti contributi alla biodiversità e la loro protezione richiede una governance attenta ai valori sociali ed economici degli stessi;

i processi di governance finalizzati alla gestione integrata e partecipata dei corpi idrici e dei territori a questi connessi sono il presupposto strategico per il superamento dell’attuale frammentazione di competenze settoriali e per il confronto costruttivo e fattivo sull’implementazione delle politiche alla scala locale;

il degrado degli ecosistemi acquatici e l’alterazione delle dinamiche ecologiche che interessano il fiume Aniene e il rispettivo bacino idrografico sono legati a più comparti territoriali, le cui politiche necessitano una robusta concertazione, integrazione e declinazione coordinata attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una ampia rappresentanza delle categorie socioeconomiche e della società civile;

il Contratto di Fiume deve essere inteso come un nuovo metodo di lavoro, recepibile nelle politiche e nelle attività di tutti i soggetti firmatari, per la condivisione delle decisioni sul territorio e per la creazione di un sistema di azione locale basato sulla concertazione ed integrazione, fondandosi su un approccio trasparente ed interattivo;

il Contratto di Fiume deve essere altresì interpretato come un processo decisionale che compone gli interessi di un territorio nel rispetto delle competenze di ciascuno degli attori interessati e, in tale accezione, rappresenta anche uno strumento attraverso cui orientare o integrare le risorse e le programmazioni economiche destinate ad un territorio;

il Contratto di Fiume si configura come un accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d’intervento, azioni da attivare, competenze da coinvolgere e risorse (umane ed economiche) da allocare;

il Contratto di Fiume è lo strumento più idoneo finalizzato a definire un impegno condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati al fiume Aniene e al rispettivo bacino idrografico, per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dell’ambito territoriale a questo connesso;

PRESO ATTO CHE

L'Attivazione del Contratto di Fiume Aniene è avvenuta nel 2018 a seguito della sottoscrizione di un Documento d'Intenti;

il Contratto di Fiume Aniene è un accordo volontario che viene stipulato tra soggetto pubblici e privati, in tutte le loro diverse manifestazioni comprese le associazioni liberamente costituite;

oggetto Contratto di Fiume Aniene è la gestione multidisciplinare e partecipata del bacino idrografico, nei suoi valori condivisi e nelle sue criticità riconosciute, nelle sue risorse certe e potenziali, sotto il profilo urbano territoriale, paesistico, idrologico, ecologico, ed anche economico, sociale e culturale, tramite azioni integrate tanto di gestione e di salvaguardia attiva del patrimonio territoriale (previo riconoscimento e condivisione partecipata del patrimonio stesso), quanto con azioni di promozione, informazione, formazione, programmazione, progettazione e di trasformazione gestionale;

il Contratto di Fiume Aniene concorre alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, con particolare riferimento al piano di gestione del rischio alluvioni e delle acque, dei relativi strumenti attuativi e degli ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione vigenti;

Il Contratto di Fiume Aniene, attraverso l'implementazione delle azioni previste nel rispettivo Programma d'Azione (allegati 4 e 5), contribuisce alle diverse scale - europea, nazionale, regionale e locale - alla tutela delle acque e della natura, alla difesa dal rischio idrogeologico ed a uno sviluppo locale sostenibile.

per gestire opportunamente il processo del Contratto di Fiume Aniene, in coerenza con le linee guida "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume", redatto da un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e ISPRA nell'ambito delle attività del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (12 marzo 2015) e formalmente acquisito da parte della Consulta delle Istituzioni dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (18 aprile 2018), si è tenuto conto dei seguenti criteri generali: l'attivazione di un processo partecipativo dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi; la coerenza del CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio;

il Contratto di Fiume Aniene, da un punto di vista metodologico ha - sempre coerentemente con le linee guida di cui al punto precedente - preso a riferimento le seguenti fasi: condivisione di un Documento d'Intenti; messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi e di una adeguata informazione al pubblico; messa a punto di un Quadro Conoscitivo sul bacino idrografico dell'Aniene; messa a punto di un Documento Strategico su obiettivi di gestione per il bacino idrografico dell'Aniene; messa a punto di un Programma d'Azione; predisposizione di un Atto di impegno formale; messa a punto di un Piano di Monitoraggio; in particolare il processo partecipato del Contratto di Fiume Aniene si è articolato in tre fasi:

- fase di animazione (propedeutica a focalizzare l'opportunità di definire il Contratto di Fiume Aniene);
- fase preparatoria (propedeutica a formalizzare l'avvio del percorso verso il Contratto di Fiume Aniene);
- fase attiva (propedeutica a definire il Contratto di Fiume Aniene);

le tre fasi del processo partecipato di cui sopra sono state articolate nelle seguenti tappe principali:

FASE DI ANIMAZIONE			
tipologia	data	luogo	obiettivi
forum pubblico	13/04 2002	Roma (RM)	I FORUM PER L'ANIENE - L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Insieme per l'Aniene, è stata occasione per affrontare diverse questioni legate alla gestione e tutela del fiume Aniene.
forum pubblico	19/10 2002	Anticoli Corrado (RM)	II FORUM PER L'ANIENE - L'iniziativa, organizzata dal Comune ospitante insieme a diverse associazioni locali costituenti il primo nucleo del Comitato per l'Aniene, è stata occasione per affrontare le problematiche legate all'inquinamento e alla gestione delle sponde del fiume Aniene.
forum pubblico	03/04 2004	Subiaco (RM)	III FORUM PER L'ANIENE - L'iniziativa, organizzata con il Patrocinio dell'Ente Parco Monti Simbruini, è stata occasione per affrontare le problematiche della gestione della risorsa idrica nell'area ad Est di Roma.
forum pubblico	01/04 2006	Tivoli (RM)	IV FORUM DELL'ANIENE – L'iniziativa, organizzata dal Comitato per l'Aniene, è stata occasione per affrontare le problematiche legate all'inquinamento del fiume Aniene e discutere dell'opportunità di attivare percorsi di educazione ambientale.
forum pubblico	28/05 2011	Castellmadama (RM)	V FORUM DELL'ANIENE – L'iniziativa è stata occasione per fare il quadro delle criticità e proposte per la gestione sostenibile del fiume Aniene, inclusa quella dell'avvio di un Contratto di Fiume.
incontro aderenti al Comitato per l'Aniene	27/02 2014	Castellmadama (RM)	Primo incontro tra i referenti delle associazioni aderenti al Comitato per l'Aniene al fine di promuovere l'avvio di un percorso partecipato per il Contratto di Fiume per l'Aniene.
incontro aderenti al Comitato per l'Aniene	07/05 2014	Roma (RM)	Secondo incontro tra i referenti delle associazioni aderenti al Comitato per l'Aniene al fine di promuovere l'avvio di un percorso partecipato per il Contratto di Fiume per l'Aniene.
incontro aderenti al Comitato per l'Aniene	17/06 2014	Roma (RM)	Terzo incontro tra i referenti delle associazioni aderenti al Comitato per l'Aniene al fine di promuovere l'avvio di un percorso partecipato per il Contratto di Fiume per l'Aniene e avviare la raccolta informale dei saperi contestuali delle comunità locali.
incontro pubblico	15/07 2014	Tivoli (RM)	Evento di sensibilizzazione pubblica, finalizzato a individuare in modo partecipato "dal basso" i contenuti di base per un Documento di Intenti di avvio del Contratto di Fiume Aniene.
incontro pubblico	22/09 2014	Tivoli (RM)	Evento di sensibilizzazione pubblica, finalizzato a individuare in modo partecipato "dal basso" i contenuti di base per un Documento di Intenti di avvio del Contratto di Fiume Aniene.
incontro pubblico	05/12 2014	Roma (RM)	Evento di sensibilizzazione pubblica, finalizzato a individuare in modo partecipato "dal basso" i contenuti di base per un Documento di Intenti di avvio del Contratto di Fiume Aniene. Attivazione primi strumenti comunicativi da parte del Comitato per l'Aniene (sito web e brochure).
incontro pubblico	20/02 2015	Roma (RM)	Incontro con una significativa esperienza di cittadinanza attiva rappresentata dal Comitato Parco della Caffarella, da anni impegnata nella tutela del fiume Almona.
incontro pubblico	17/04 2015	Agosta (RM)	Incontro tra associazioni promotrici e referenti istituzionali (Comuni, Enti Parco, Comunità Montane, ecc.) per promuovere l'avvio del Contratto di Fiume Aniene.
incontro pubblico	21/01 2016	Agosta (RM)	Incontro tra associazioni promotrici e referenti istituzionali (Comuni, Enti Parco, Comunità Montane, ecc.) per condividere bozza del Documento di Intenti e definire un percorso verso l'avvio del Contratto di Fiume Aniene.
incontro pubblico	17/11 2016	Agosta (RM)	Incontro tra associazioni promotrici e referenti istituzionali (Comuni, Enti Parco, Comunità Montane, ecc.) per stabilire una strategia operativa e individuare le risorse necessarie all'avvio del Contratto di Fiume Aniene.
incontro pubblico	17/02 2017	Roma (RM)	Incontro di sensibilizzazione pubblica per allargare la rete di soggetti interessati alla gestione sostenibile del fiume Aniene attraverso lo strumento del Contratto di Fiume.

FASE PREPARATORIA			
tipologia	data	luogo	obiettivi
incontro pubblico	14/09 2017	Agosta (RM)	Incontro tra associazioni promotrici e referenti istituzionali (Comuni, Enti Parco, Comunità Montane, ecc.) per verificare lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche all'avvio del Contratto di Fiume Aniene. Presentazione del soggetto incaricato dalla Comunità Montana dell'Aniene per la supervisione tecnico-scientifica del processo di governance fino alla definizione del quadro conoscitivo.
incontro preparatorio	15/12 2017	Agosta (RM)	Condividere con i portatori di interesse del territorio motivazioni e obiettivi generali, nonché valenze/criticità specifiche e la metodologia di lavoro del CdF Aniene.
incontro preparatorio	20/04 2018	Roma (RM)	
sopralluogo (anienexplora)	1-2-3 06/2018	f. Aniene da sorgenti a Roma	Far prendere visione in modo speditivo ai referenti della Segreteria Tecnica delle caratteristiche salienti del bacino idrografico in modo da mettere a punto in modo circostanziato il documento di intenti del CdF Aniene.
convegno	19/07 2018	Agosta (RM)	Formalizzare il Documento di Intenti e dare avvio formale del CdF Aniene.

FASE ATTIVA			
tipologia	data	luogo	obiettivi
tavolo territoriale	06/12 2018	Subiaco (RM)	Tavolo di lavoro relativo all'Alta Valle dell'Aniene
tavolo territoriale	12/12 2018	Tivoli (RM)	Tavolo di lavoro relativo alla Media Valle dell'Aniene
tavolo territoriale	19/12 2018	Roma	Tavolo di lavoro relativo alla Bassa Valle dell'Aniene
assemblea plenaria	02/07 2019	Subiaco (RM)	Incontro di sintesi del lavoro dei tavoli territoriali e di concertazione del prosieguo
tavolo territoriale	04/12 2019	Tivoli (RM)	Tavolo di lavoro relativo alla Media Valle inferiore dell'Aniene
tavolo territoriale	11/12 2019	Roma	Tavolo di lavoro relativo alla Bassa Valle dell'Aniene
tavolo territoriale	17/12 2019	Agosta (RM)	Tavolo di lavoro relativo alla Media Valle superiore dell'Aniene
tavolo territoriale	18/12 2019	Filettino (FR)	Tavolo di lavoro relativo all'Alta Valle dell'Aniene
tavolo territoriale	17/02 2020	Jenne (RM)	Tavolo di lavoro relativo all'Alta Valle dell'Aniene (replica per approfondimenti)
assemblea plenaria	16/12 2020	online	Incontro di sintesi del lavoro dei tavoli territoriali e di concertazione del prosieguo
tavolo territoriale	10/02 2021	online	Tavolo di lavoro relativo all'Alta Valle dell'Aniene
tavolo territoriale	03/03 2021	online	Tavolo di lavoro relativo alla Media Valle superiore dell'Aniene
tavolo territoriale	24/03 2021	online	Tavolo di lavoro relativo alla Media Valle inferiore dell'Aniene
tavolo territoriale	14/04 2021	online	Tavolo di lavoro relativo alla Bassa Valle dell'Aniene
tavolo territoriale	10/06 2021	online	Tavolo di lavoro relativo alla Bassa Valle dell'Aniene (replica per approfondimenti)
assemblea plenaria	14/06 2021	Agosta	Incontro istituzionale di aggiornamento sull'avanzamento delle attività
assemblea plenaria	08/07 2021	Tivoli	Incontro di sintesi del lavoro dei tavoli territoriali e di concertazione del prosieguo
assemblea plenaria	16/12 2021	online	Incontro di sintesi del lavoro dei tavoli territoriali e di concertazione del prosieguo
assemblea plenaria	25/01 2022	online	Passaggi finali del processo partecipato

tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, ai sensi dell'art. 2, c. 203, lett. a) della L. 662/1996,

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

DENOMINATO
“CONTRATTO DI FIUME ANIENE”

Art. 1 - Principi e finalità

I sottoscrittori del presente Accordo di Programmazione Negoziata “Contratto di Fiume Aniene” (di seguito “Accordo”) condividono i principi che - attraverso una sinergica e continua interazione tra i soggetti portatori di interesse pubblici e privati - si contribuisce ad invertire la tendenza al degrado territoriale/ambientale dei bacini fluviali e a concorrere al perseguimento e all'integrazione di obiettivi ambientali, sociali ed economici. A tal fine si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà, attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi. Il presente Accordo rappresenta lo strumento utile per dare operatività a questo approccio volontario, basato sulla programmazione strategica e negoziata.

In congruenza con le norme e gli strumenti di pianificazione e di programmazione in premessa, il presente Accordo è teso alla realizzazione del Programma d'Azione di cui all'art. 4 concernente l'ambito territoriale del bacino idrografico del fiume Aniene, perseguendo nel contempo gli obiettivi della semplificazione amministrativa e dell'efficienza, efficacia e economicità delle azioni previste. In particolare è diretto a realizzare gli obiettivi di seguito specificati:

- mitigazione e adattamento ai rischi idrogeologici;
- miglioramento ambientale;
- uso sostenibile delle risorse ambientali;
- valorizzazione turistico-ricreativa dell'ambiente.

Il presente Accordo si ispira altresì ai principi di informazione, consultazione e partecipazione attiva, con specifico riferimento alle norme richiamate nei preamboli. In particolare, si ispira al principio dello sviluppo locale partecipato, facendo leva sulla responsabilità della società insediata che riconosce nel bacino del fiume Aniene una delle matrici della propria identità culturale.

Con il presente Accordo si intende infine contribuire a sperimentare un sistema di governance a favore di uno sviluppo sostenibile, che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale.

Art. 2 - Ambito d'intervento

Il territorio interessato dal presente accordo è quello della porzione di bacino idrografico del fiume Aniene ricadente nel territorio regionale del Lazio, con una superficie pari a 1.433 km² rispetto ai 1.435 km² complessivi dell'intero bacino (all. 1).

Art. 3 - Organi attuativi

Gli organi attuativi del presente Accordo sono l'Assemblea di Fiume (di seguito "Assemblea"), il Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") e la Segreteria Tecnica (di seguito "Segreteria"), come di seguito definiti e disciplinati.

L'Assemblea è l'organo garante dell'implementazione del presente Accordo, al quale partecipano tutti i legali rappresentanti (o loro delegati) dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori del presente accordo. L'Assemblea è la sede consultiva nella quale i sottoscrittori del presente Accordo potranno aggiornarsi reciprocamente e discutere su conoscenze, istanze e proposte inerenti le finalità di cui all'art. 1. L'Assemblea dovrà altresì verificare lo stato di implementazione del Programma d'Azione di cui all'art. 4, nonché concertare eventuali aggiornamenti del presente Accordo e dei relativi allegati di cui all'art. 12. L'Assemblea rimane operativa per tutta la durata dell'Accordo di cui all'art. 9, con riunioni periodiche a cadenza di almeno una volta all'anno, in presenza e/o a distanza. L'Assemblea dovrà comunque riunirsi ogni qual volta ne faccia richiesta almeno il 40 (quaranta) per cento dei suoi componenti. L'Assemblea può attivare all'occorrenza opportuni Tavoli Tecnici Operativi (TTO), in presenza e/o a distanza, per il supporto all'attuazione del Programma d'Azione di cui all'art. 4, con riferimento ai diversi sottosistemi territoriali o a specifiche tematiche di interesse. Agli incontri dell'Assemblea e agli eventuali TTO possono partecipare, in qualità di osservatori, anche i rappresentanti legali (o loro delegati) di ulteriori soggetti rispetto ai sottoscrittori del presente Accordo, che intendano seguire i lavori della fase attuativa ed eventualmente aderire a questo in fasi successive alla entrata in vigore dello stesso, come specificato nell'art. 11.

Il Comitato è l'organo deputato alla gestione operativa della fase attuativa dell'Accordo, coerentemente con quanto disposto nel presente articolato e con i riferimenti richiamati nei preamboli. Al Comitato partecipano tutti i sottoscrittori del presente Accordo con ruolo di soggetto responsabile di una o più azioni del Programma d'Azione di cui all'art. 4. Il Comitato assicura il coordinamento tra le varie azioni del Programma d'Azione di cui all'art. 4, facilitando l'attuazione delle stesse in una logica sinergica. Il Comitato svolge altresì i seguenti compiti:

- convoca e coordina i lavori dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Accordo;
- informa l'Assemblea in ordine allo stato di attuazione dell'Accordo;
- promuove forme organizzative funzionali alla copertura finanziaria dell'Accordo;
- attua le attività di generazione, raccolta e manutenzione dei dati per il monitoraggio di cui all'art. 7.

All'interno del Comitato possono essere individuati uno o più soggetti con ruolo di coordinamento, ai quali possono essere delegate una o più delle funzioni sopra richiamate, e possono essere istituiti Gruppi di Lavoro (GdL) più ristretti per tematiche specifiche, coinvolgendo i soggetti interessati in stretta relazione con le diverse problematiche. Il Comitato può individuare la struttura della Segreteria con funzioni di supporto tecnico-organizzativo all'attuazione dell'Accordo. Il Comitato, per lo svolgimento dei compiti della Segreteria, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori ovvero avvalersi di soggetti terzi quali esperti, facilitatori e altre competenze esterne.

La Segreteria, ove attivata, è l'organo di supporto tecnico alla fase attuativa dell'Accordo, alla quale partecipano le figure tecniche e amministrative di cui sopra. La Segreteria assicura il supporto organizzativo all'Assemblea e al Comitato in occasione delle rispettive competenze, collabora al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dell'Accordo, supporta i soggetti firmatari nel reperimento delle risorse di cui all'art. 5.

L'Assemblea e il Comitato, ove ne ravvisino la necessità e ad ulteriore specificazione di quanto previsto dal presente articolo, possono dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni di competenza.

Art. 4 - Programma d'Azione

Il Programma d'Azione (PdA) di cui all'art. 12 costituisce la parte attuativa dell'Accordo in oggetto, essendo composto da azioni concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. In tal senso, si configura

come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere “in divenire” del processo di programmazione strategica e negoziata rappresentata dal presente Accordo.

Il PdA è articolato in cinque ambiti di attuazione su base geografica: Alta Valle (AV), Media Valle Superiore (MVS), media Valle Inferiore (MVI), Bassa Valle (BV) e Trasversali (T). Per ogni azione il PdA contiene una scheda nella quale vengono identificati: codice e titolo, coerenza con gli obiettivi del presente Accordo, ambito geografico di riferimento, motivazioni e descrizione dell’azione, numero e tipologia di attività previste per l’attuazione, soggetto responsabile e soggetti coinvolti nell’azione, tempi e risorse per l’attuazione (stima del fabbisogno economica e copertura finanziaria), coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda ONU 2030), eventuali note integrative.

Le azioni sono caratterizzate altresì da una localizzazione territoriale di massima, descritta ove possibile nelle schede di cui sopra e riportata nello strumento webgis disponibile nel sito web di cui all’art. 8, la cui specificazione precisa dovrà essere definita nell’ambito della fase attuativa di ciascuna azione nell’opportuna sede degli iter decisionali di competenza.

Art. 5 - Ruoli attuativi e risorse

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo prendono atto della stima del fabbisogno economico e della relativa copertura finanziaria necessari per l’attuazione delle azioni individuate nel Programma d’Azione di cui all’art. 4, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive dell’abaco delle azioni e dal relativo quadro sinottico. In tal senso, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad assumere per ogni azione del Programma d’Azione di cui all’art. 4 i rispettivi ruoli come stabiliti nello stesso, concorrendo per le parti di relativa competenza all’implementazione dell’azione/attività. In particolare sono previste due tipologie di ruoli:

- soggetto responsabile: nell’ambito delle proprie competenze, ha il compito di coordinare l’implementazione dell’azione di cui ha la responsabilità, promuovendo ogni attività necessaria alla sua finalizzazione;
- soggetto coinvolto: nell’ambito delle proprie competenze, ha il compito di mettere a disposizione, ove possibile, il proprio sostegno al soggetto responsabile di cui sopra al fine di favorire l’implementazione attività.

Per ciascuna azione, le forme e modalità operative di collaborazione tra soggetti responsabili e soggetti coinvolti dovranno essere concordate tra gli stessi entro 6 (sei) mesi dall’avvio dell’azione di competenza.

In relazione alle risorse economiche necessarie per sostenere il processo di attuazione del presente Accordo, tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a ricercare, ognuno per la propria competenza ed in forma solidale, i necessari finanziamenti, anche nei fondi europei diretti e/o nei fondi strutturali. Qualora le eventuali risorse finanziarie necessarie all’implementazione della azione di competenza non dovessero risultare disponibili in tempi congrui per consentirne l’attuazione nei termini previsti, il soggetto responsabile informerà tempestivamente l’Assemblea di cui all’art. 3.

In caso di azioni immateriali che comportino l’utilizzo di sole risorse umane, tutti soggetti sottoscrittori responsabili e/o coinvolti nelle stesse assicurano, ove possibile, la disponibilità di risorse umane interne alle proprie strutture nella misura e nei tempi da definirsi specificatamente.

Art. 6 - Strumenti attuativi

Le azioni previste dal Programma d’Azione di cui all’art. 4 potranno essere realizzate anche mediante l’attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall’ordinamento e, in particolare, Protocolli di Intesa ovvero specifici Accordi di Programma per l’esecuzione di opere di particolare rilevanza.

Art. 7 - Monitoraggio

L'attuazione del presente Accordo verrà monitorata dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3, per tutta la durata dello stesso con cadenza almeno annuale secondo il programma di monitoraggio di cui all'art. 12, sulla base degli aggiornamenti comunicati periodicamente dai soggetti responsabili di azione di cui all'art. 5.

In esito a tale comunicazione, l'Assemblea di cui all'art. 3 discute eventuali criticità e/o opportunità con i soggetti responsabili ed i soggetti coinvolti nelle varie attività del Programma d'Azione di cui all'art. 4, provvedendo a identificare eventuali misure correttive per la proficua implementazione del presente Accordo.

Il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 trasmette, con cadenza almeno annuale, una sintesi degli esiti del monitoraggio e delle eventuali misure correttive di cui sopra all'Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume di cui al Regolamento regionale del 2 maggio 2018, n. 14.

Art. 8 - Comunicazione

Le informazioni riferite alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno pubblicizzate, attraverso opportuni eventi pubblici e/o canali di informazione cartacea e/o digitale.

I soggetti responsabili di azione di cui all'art. 5 si impegnano a condividere in sede di Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 le informazioni necessarie al fine di consentire una efficace comunicazione al pubblico interessato sull'avanzamento della fase attuativa del Contratto.

Il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 definisce e – quando opportuno e/o necessario - aggiorna una strategia attuativa per la comunicazione al pubblico interessato di informazioni circa l'avanzamento della fase attuativa del Contratto.

Art. 9 - Durata dell'accordo e tempi di attuazione delle azioni

Il presente accordo ha una durata quinquennale dalla data di sottoscrizione. I tempi di attuazione delle azioni di cui all'art. 4 sono quelli individuati nelle rispettive schede descrittive dell'abaco delle azioni del Programma d'Azione (allegato 5). Prima che sia trascorso l'intero quinquennio, l'Assemblea di cui all'art. 3 si attiva preventivamente al fine di concertare la eventuale prosecuzione del presente accordo, riesaminando gli obiettivi di cui all'art. 1 ed aggiornando, ove opportuno o necessario, il presente Contratto e/o i documenti di cui all'art. 12, tenuto conto delle sintesi del monitoraggio di cui all'art. 7. In caso di prosecuzione dell'accordo, dovrà essere stabilita una nuova durata dello stesso.

Art. 10 - Modifica dell'accordo

Il presente Accordo può essere modificato in ogni sua parte, inclusi i documenti in appendice di cui all'art. 12, entro la durata della sua validità di cui all'art. 9. In tal caso, l'Assemblea di cui all'art. 3 provvederà a dare seguito a quanto necessario per l'aggiornamento del presente Contratto, garantendo i principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art. 1.

Art. 11 - Estensione della sottoscrizione

In fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso sono consentiti il recesso da parte dei sottoscrittori e l'adesione da parte di nuovi soggetti pubblici e privati. In ambo i casi, il soggetto direttamente interessato dovrà produrre all'Assemblea di cui all'art. 3 un provvedimento approvato dal proprio organo competente recante le motivazioni del recesso ovvero della richiesta di adesione. L'Assemblea di cui all'art. 3 prende atto del suddetto provvedimento e procede a modificare il presente Contratto facendo riferimento a quanto previsto nell'art. 10.

Art. 12 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti documenti:

All. 1 - Inquadramento geografico

All. 2 - Documento conoscitivo

All. 3 - Documento strategico

All. 4 - Programma d'azione - abaco delle azioni

All. 5 - Programma d'azione - quadro sinottico e finanziario

All. 6 - Programma di monitoraggio

I contenuti di detti allegati, così come l'articolato del presente Accordo, riflettono gli esiti del percorso partecipato richiamato nei preamboli.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....
(firma) (ente/organizzazione) (ruolo) (data)

INTEGRARE IN BASE AL NUMERO DI FIRMATARI